



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. CARDUCCI"

Viale Indipendenza, 24 – 93017 – San Cataldo (CL)
Tel. 0934 586261 – Cod. Mecc. CLIC83400B – C.F. 92076690855
Email: clic83400b@istruzione.it - Pec: clic83400b@pec.istruzione.it
Sito web: <https://www.carduccisancataldo.edu.it/>



Circ. n. 32

Data 28/ 09 / 2024

Al personale Docente

Ai Docenti collaboratori del DS

Al personale Amministrativo

Ai Collaboratori Scolastici

Alla DSGA

OGGETTO: Disposizioni generali e permanenti in materia di organizzazione della vigilanza degli alunni. A.S. 2023-2024. Attuazione Art. 10, lett. a) del T.U. n. 297/1994 et al.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art. 2048 del Codice civile, che impone al personale scolastico il dovere di vigilare sugli alunni durante il tempo in cui questi sono loro affidati;
- VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive sequenze contrattuali;
- VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;
- VISTO l'art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001 che attribuisce al Dirigente scolastico compiti di organizzazione, amministrazione e controllo sulle attività del personale scolastico;
- RICHIAMATI interamente i Regolamenti d'Istituto vigenti ed in attesa di nuova riformulazione del documento regolatorio da applicare al nuovo Istituto Comprensivo;
- ATTESO che al Dirigente Scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di Amministrazione, di controllo sull'attività degli operatori scolastici e una attività di custodia (ex Art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative atte a garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni, i Collaboratori, i Docenti, il personale ATA i quali si atterranno, in particolare, alle suddette disposizioni per non incorrere in situazioni configurabili come **"mancanza di osservanza dei doveri di servizio"**;
- CONSIDERATO che l'Istituzione scolastica ha il dovere di predisporre misure atte a prevenire incidenti o danni alle persone, attraverso il personale docente ed il personale ATA, per quanto di competenza, di provvedere alla vigilanza e sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui le sono affidati al fine di non incorrere nei reati di cui agli artt. 2043, 2047 e 2048 del C.C.;
- VISTO che l'obbligo di vigilanza sugli allievi, per tutto il tempo in cui essi sono affidati, spetta in via preminente al personale docente e che l'adempimento di tale dovere si concretizza mediante il controllo, con la diligenza dovuta e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico, per evitare che l'allievo venga a trovarsi in una situazione di pericolo con possibile pregiudizio per la sua incolumità;

- ATTESO che tutto il personale è tenuto a conoscere il Regolamento di Istituto e il Regolamento di disciplina degli studenti ed a collaborare, per la parte di propria competenza, affinché le norme vengano rispettate;
- RITENUTO che il personale docente ed A.T.A. è in obbligo di conoscere la Normativa sulla Sicurezza relativa agli aspetti generali ed a quelli specifici della propria attività, segnalando ogni comportamento non conforme e qualunque situazione di pericolo connessa ad impianti, macchinari, strumenti, edifici, ecc...
- ATTESO che, fermo restando gli obblighi in capo al datore di lavoro riguardo l'informazione in materia di sicurezza ai lavoratori ed agli studenti, è compito di tutti i docenti istruire gli allievi perché prestino la massima attenzione alla normativa relativa alla Sicurezza;
- RITENUTO opportuno segnalare che la riduzione di organico del personale ausiliario rende le problematiche di vigilanza ancora più critiche e di conseguenza tutto il personale è tenuto alla massima prudenza e collaborazione con tutte le figure professionali che operano nell'ambiente scolastico.

Tutto quanto premesso, in attuazione dell'**Art. 10, lett. a) del T.U. n. 297/1994**, ed in **assolvimento degli obblighi in capo al Dirigente Scolastico n.q. di datore di lavoro il presente atto è articolato nelle seguenti sezioni:**

- A) **Parte generale;**
- B) **Collaboratori del Dirigente Scolastico;**
- C) **Docenti;**
- D) **Gestione infortuni;**
- E) **DSGA;**
- F) **RSPP;**
- G) **Collaboratori Scolastici.**

EMANA

la seguente **Direttiva sulla Vigilanza scolastica per l'A.S. 2024/25** e le relative misure organizzative, precisando che la distinzione di ruoli e responsabilità per le diverse figure professionali presenti in ambito scolastico non esime o solleva ciascuno dal contribuire nella gestione della sicurezza nell'istituto e nel corso delle attività didattico-formative.

A) Parte generale

- Ai sensi dell'art. 2047, la responsabilità del danno causato da un minore ricade su chi è **tenuto alla sorveglianza** di questa persona, come i genitori o i tutori;
- **L'obbligo di sorveglianza**, ricadente sul personale docente, **ha rilievo primario** rispetto agli altri obblighi di servizio in quanto articolazione del generale dovere di vigilanza sui minori; né vale ad esonerare il docente da responsabilità l'eventuale incarico di supplenza assegnato ad un collaboratore scolastico, essendo tale strumento sostitutivo palesemente inadeguato" (sentenza Corte dei Conti, sez. I giurisdizionale, n. 172 del 24.9.84);

- Ai sensi dell'art. 2048 C.C. il docente è responsabile dei danni causati dagli alunni durante il periodo di vigilanza, a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee per prevenire l'evento. In particolare, ai sensi dell'art. 2048 commi 2 e 3 del Codice civile, **i docenti sono direttamente responsabili degli alunni affidati alla loro vigilanza che non può essere delegata a nessun altro soggetto se non per ordine della presidenza o dei propri collaboratori.** Tale vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone o da fatti non umani (Cassazione sezioni unite 3/2/1972);
- La **Corte di cassazione** (sentenza n. 5668 del 18 aprile 2001) ha stabilito che il personale si libera dalla responsabilità solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto, nonostante la vigilanza dovuta;
- Il personale deve dimostrare di aver adottato tutte le misure organizzative preventive (Cassazione Civile, sentenza n. 916 del 3 febbraio 1999);
- Il C.C.N.L. del 24-07-2003 prescrive (c.5 dell'art. 27) che *"gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe (non in sala docenti: N.d.R.) cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per assicurare l'accoglienza, e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*;
- La Corte dei conti (sentenza n. 1623 del 19 febbraio 1994) ha precisato che **l'obbligo di vigilanza sugli alunni prevale su altri obblighi di servizio in situazioni di incompatibilità.** Pertanto, in qualunque situazione lavorativa, il personale deve dare priorità alla vigilanza, alla sicurezza ed al soccorso.

Un'attenzione assoluta va rivolta agli alunni diversamente abili: l'art. 2047, del codice civile dispone: ***"In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto"***. Per gli alunni diversamente abili sarà rigorosamente rispettata la procedura che prevede che **nessun studente minorenne può lasciare l'istituto**, anche per legittimi motivi, senza autorizzazione e senza che prima sia stata formalmente avvisata la famiglia (con fonogramma verbalizzato o con precedente delega scritta e comunque, nel rispetto della procedura prevista nel Regolamento d'Istituto).

Rif. Codice Civile

Art. 2043. (Risarcimento per fatto illecito).

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2047. (Danno cagionato dall'incapace).

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento e' dovuto da chi e' tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità;

Art. 2048. (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte).

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. **I precettori e coloro che insegnano** un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

B) Collaboratori del Dirigente Scolastico e responsabili di plesso

- I collaboratori del Dirigente Scolastico, i Responsabili di plesso ed il Direttore SGA dovranno vigilare sull'osservanza della Direttiva, segnalando tempestivamente eventuali inadempienze;
- I Collaboratori della Dirigenza avranno cura di accertarsi che tutti i colleghi siano presenti e, in caso di assenza di un collega, di provvedere, entro 5 minuti dall'assenza del docente e comunque nel più breve tempo possibile, a mettere in atto le dovute soluzioni organizzative e per la sorveglianza degli alunni. In tale fase si avvarranno dell'ausilio diretto ed attivo dei Collaboratori scolastici;
- Nei plessi dell'istituto, i referenti della sede presiedono alle fasi di soccorso in caso di infortunio di cui al punto C) ed informano il DS o il DSGA riguardo l'accaduto.

C) Docenti

Inizio delle attività

I docenti saranno presenti all'interno dell'edificio scolastico, in modo da attendere sulla soglia della propria aula o in prossimità di essa nel corridoio l'afflusso gli alunni, 5 minuti prima dell'avvio delle lezioni (**art.29, comma 5, CCNL scuola 2006-2009**). L'obbligo della vigilanza perdura fino al momento in cui gli alunni varcano il cancello di uscita (sentenza CASSAZIONE n. 263 del 06.02.90). Se un incidente ad un alunno avviene in aula nei 5 minuti prima dell'inizio effettivo delle lezioni, risponde il docente penalmente e civilmente.

- La responsabilità per l'inosservanza di tale obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice civile;
- Sono soggetti all'obbligo di collaborare nella vigilanza sugli alunni in entrata, tutti i docenti presenti in classe cinque minuti prima dell'inizio della lezione;
- Gli insegnanti, durante le ore a disposizione/potenziamento, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell'orario di servizio.

Ove previsto, l'insegnante accoglie gli studenti sull'uscio dell'entrata nell'edificio per radunarli ed accompagnarli nel più breve tempo possibile ed in maniera ordinata nelle rispettive aule.

Vigilanza durante i momenti di assenza momentanea del titolare nella classe (ritardi, permessi, uscita anticipata)

Il titolare di classe, in caso di assenza momentanea ed imprevista, provvede a rivolgersi ad altro docente disponibile o ad un Collaboratore Scolastico. Per gravi impedimenti che non consentano all'insegnante di presentarsi puntualmente, o che costringano all'uscita prima dell'orario previsto, vanno tempestivamente e con sufficiente anticipo informati la dirigenza, il personale di segreteria, nonché i collaboratori del DS o altro personale in grado di intervenire, i quali provvedono all'affidamento temporaneo del gruppo ad un docente disponibile anche con momentanea distribuzione degli alunni nelle altre classi. Le giustificazioni del ritardo dovranno essere

regolarizzate nel più breve tempo possibile tramite gli usuali canali con la segreteria amministrativa e del registro elettronico.

In caso di assenza di docenti e indisponibilità di colleghi per la sostituzione, gli alunni della classe scoperta saranno distribuiti nelle altre classi dove i Docenti in orario assumono la responsabilità di vigilanza sugli studenti momentaneamente assegnati.

Gli allontanamenti del docente improvvisi e non previsti **dalla classe**, con affidamento della responsabilità in vigilando ad altre persone, anche se volontarie, non esimono né sottraggono il titolare alla responsabilità specifica. Soltanto i motivi di dimostrata e indilazionabile forza maggiore permettono di responsabilizzare altre persone. Nel caso in cui l'insegnante si assenti, lo stesso deve provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età e alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro, e non potrà liberarsi se l'assenza non sia giustificata da causa di forza maggiore o se non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato. Qualora debba lasciare la classe per gravi motivi personali il docente deve espressamente richiedere la collaborazione nella vigilanza al personale ausiliario. La vigilanza non può essere sospesa se non con il passaggio di responsabilità ad altra persona e, pertanto, non è possibile allontanarsi dal servizio prima che quest'ultima sia giunta.

Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle classi

Atteso che la vigilanza sugli alunni è continua per tutto il tempo in cui sono affidati dall'ingresso all'uscita dall'istituzione scolastica, occorre assicurarla mediante l'adozione di alcune cautele per prevenire incidenti alle persone e, dunque, l'insorgere di responsabilità civile, penale, disciplinare o di altri tipi di responsabilità derivanti dalle circostanze.

Tali cautele sono principalmente individuate nelle seguenti:

- a) Osservanza puntuale dell'orario di servizio;
- b) I docenti devono effettuare i cambi in modo rapido e puntuale per evitare che la sorveglianza sia affidata solo ai collaboratori scolastici. In proposito si precisa che eventuali variazioni e più precisamente anticipi o posticipi o variazioni di orario del personale docente devono essere segnalati tramite apposito modulo del R.E., previa consultazione con un collaboratore del DS, all'ufficio di Presidenza, che, valutati i motivi e le circostanze, provvederà ad autorizzare o meno le richieste di variazione. Conseguentemente il personale interessato non potrà procedere autonomamente a dette variazioni.
- c) Riguardo agli avvicendamenti dei Docenti nelle classi al cambio dell'ora, sarà cura degli stessi accordarsi circa l'attuazione delle più efficaci modalità da condividere.
- d) I collaboratori scolastici devono vigilare nei corridoi durante i cambi di turno per garantire la continuità della sorveglianza;
- e) il docente uscente deve verificare che gli alunni vengano affidati al docente subentrante, garantendo appunto la continuità nella vigilanza su ogni minore;
- f) qualora all'orario prefissato dovesse mancare l'insegnante subentrante, il docente uscente lascia il gruppo di alunni ad altro insegnante o in mancanza ad un Collaboratore Scolastico addetto al piano o in prossimità della classe, il quale deve sospendere ogni altra attività per coadiuvare il docente nella vigilanza degli alunni, avvisando tempestivamente la segreteria e/o i collaboratori del DS che la classe è senza copertura;
- g) in caso di concambio (due docenti che si spostano contemporaneamente) il docente che si sposta da una classe all'altra deve effettuare lo spostamento senza indugiare e, dove possibile, affidare la classe al docente di sostegno o altro personale ove presente. In caso di situazioni particolari

(es. presenza di alunno/i con problemi) deve richiedere esplicitamente l'intervento del di un collaboratore scolastico disponibile nelle vicinanze.

Vigilanza all'uscita

I docenti devono comunicare agli alunni di lasciare l'aula, prima dell'uscita, in ordine raccogliendo il proprio materiale. Non sarà consentito agli alunni rientrare in classe per recuperare il materiale didattico lasciato a scuola.

L'uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata, funzionale e rispettosa delle misure di prevenzione da incidenti e infortuni ed attraverso i varchi assegnati alle classi.

Dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici; eccezionalmente e per ragioni plausibili, solo dopo che il deflusso in uscita sia terminato, possono essere accompagnati dal docente o dal collaboratore scolastico.

Il Docente dell'ultima ora regolerà l'uscita degli alunni, fino ad assicurarsi dell'uscita dalle pertinenze individuate dalla scuola, comunicate dal RSPP in occasione della formazione di inizio di anno e, dunque, dall'ambito della propria responsabilità.

Vigilanza durante trasferimenti alunni, uso dei laboratori, mensa e della palestra

L'accesso alle aule dotate di attrezzature e sussidi è consentito agli alunni esclusivamente se accompagnati dal docente.

Durante le ore di laboratorio, di palestra, i docenti devono vigilare perché gli alunni non utilizzino impropriamente attrezzi, macchinari o materiali non idonei, altri locali ed i servizi igienici ad essi connessi.

Gli alunni non vanno mai lasciati da soli in aula, nei laboratori e nella palestra;

La responsabilità del gruppo di studenti e la loro vigilanza durante gli spostamenti verso e dalla palestra è dei docenti di Scienze motorie o comunque dal docente che svolge l'attività. Parimenti è responsabilità del docente per gli spostamenti da e verso i laboratori e la mensa.

Ingresso dopo il suono della campana di entrata

Gli alunni "vanno sempre accolti in classe", ovvero accolti all'ingresso nei casi della scuola dell'infanzia e primaria, salvo diverse disposizioni finalizzate a non interrompere le lezioni.

Per la sola scuola Secondaria di I grado

trascorsi 5 minuti gli alunni che arriveranno al cancello di ingresso (in classe 5/7 minuti) in ritardo attenderanno il suono della campana della 2° ora in un'area interna, appositamente allestita con banchi e sedie e direttamente sorvegliata dal collaboratore scolastico addetto al piano ed all'area di pertinenza assegnata. In tale spazio gli alunni potranno svolgere studio autonomo o approfondimenti fino al suono della campana, quando saranno invitati ad andare in classe seguendo il percorso più breve. I collaboratori scolastici, a seconda del loro compito di vigilanza predisposto per piano, dal percorso dall'entrata dell'edificio alla classe di destinazione avranno cura di vigilare su detto percorso presidiando costantemente il proprio piano di servizio e, quindi, sorvegliando il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. I docenti che accoglieranno gli alunni in classe annoteranno sul registro di classe l'orario di entrata in aula. Tale annotazione costituisce formale attestazione di presenza in classe dell'alunno e conseguente affidamento dello stesso all'insegnante. Non sono ammessi altri tipi di provvedimenti da parte dei docenti quali: allontanamento dalle classi degli alunni, rifiuto di farli entrare in aula, trattenimento nei corridoi, affidamento degli alunni ai collaboratori scolastici o altro provvedimento non previsto

dalle presenti disposizioni o da specifici provvedimenti o da contingenze non prevedibili a carattere straordinario.

Vigilanza in caso di uscita anticipata di uno studente

Particolare cautela occorre adottare nel caso di uscita anticipata dell'alunno, consentita solo per motivi autorizzati. In tal caso, i genitori o altra persona da essi autorizzata devono chiedere l'apposito permesso utilizzando la modulistica predisposta rivolgendosi al collaboratore scolastico all'ingresso. In assenza di permesso scritto ed autorizzato dal DS o da suo collaboratore, gli alunni sono consegnati solo ai genitori o persone in possesso di delega opportunamente identificati.

In presenza di dubbi sulla legittimità della richiesta di uscita, il docente o il Collaboratore scolastico rifiutano il proprio consenso e trattengono a scuola l'alunno fino al termine delle lezioni o lo rinvia al Dirigente Scolastico o ad un Docente collaboratore per le tempestive verifiche del caso.

Per la sola scuola Infanzia e primaria

Nel caso di uscita anticipata della classe, precedentemente comunicata alle famiglie tramite avviso sul diario, il docente di classe è tenuto a verificare che l'avviso sia stato firmato. Lo studente che non riporta l'avviso firmato non può essere autorizzato ad uscire anticipatamente e deve essere trattenuto in istituto fino all'arrivo dei genitori o persona da questi delegata. Nel caso degli alunni della Secondaria di primo grado, ha valore la notifica effettuata tramite R.E.

Vigilanza durante visite guidate, viaggi d'istruzione uscite e spostamenti con fini didattici

Durante le visite guidate ed i viaggi d'istruzione sono responsabili per la vigilanza i docenti accompagnatori, che devono usare la massima attenzione trattandosi di luoghi non noti e perciò con maggiore rischio di incidenti.

È necessario porre in atto una vigilanza attenta e scrupolosa principalmente nei seguenti momenti:

- la partenza (controllo dei presenti)
- le soste intermedie (controllo dei presenti)
- il rientro (consegna degli alunni alle famiglie)
- la navigazione
- percorsi su sentieri
- percorsi nel traffico urbano
- la visita a monumenti, musei, mostre, spettacoli.

Le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione costituiscono parte integrante dell'attività didattica e sono quindi pienamente assimilate a quella scolastica, anche sotto il profilo delle responsabilità dei docenti e della scuola. Per gli insegnanti l'incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione di servizio e comporta la conseguente assunzione della responsabilità sia per i danni che gli alunni affidati dovessero cagionare a sé stessi, ad altri alunni o a terzi, sia per i danni arrecati a cose. Come per le attività svolte all'interno della struttura scolastica, anche nelle uscite il dovere di vigilanza deve essere esercitato nella misura necessaria ed adeguata all'età e, dunque, al grado di maturazione degli alunni. In particolare gli studenti minorenni si presumono non ancora idonei ad assumere responsabilità piena ed esclusiva delle proprie azioni e nei loro confronti la vigilanza deve quindi essere opportunamente graduata, in rapporto all'età ed alle circostanze, fino a diventare, in determinati casi, vera e propria assistenza. È compito del docente valutare preventivamente i rischi oggettivi (traffico, pericoli particolari, segnaletica, ecc.), anche in considerazione della maturità degli studenti e definire con chiarezza le modalità ed i tempi che devono essere limitati alle oggettive necessità (consumo del pasto, i piccoli acquisti personali, le necessità di fruire dei servizi igienici, ecc.). Il docente responsabile durante l'attività esterna ha il compito di acquisire un'espressa adesione

scritta dei genitori a tutte le attività che verranno proposte agli studenti durante il viaggio di istruzione (dettagli del viaggio o della visita). Tutti i partecipanti a viaggi e visite debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e da copertura assicurativa della responsabilità civile per eventuali danni a terzi. Per tale ragione, le attività devono essere programmate, deliberate dagli OO.CC. e previste nel PTOF.

I docenti promotori si assicurano presso il D.Sga che la polizza assicurativa contro gli infortuni sia attiva.

Salvo disposizioni giurisdizionali, gli studenti che non sono muniti di apposita autorizzazione sottoscritta da entrambi i genitori, sia essa cumulativa che specifica di un evento, non potranno partecipare all'iniziativa e resteranno in istituto per svolgere attività didattiche alternative o affidate ad altri docenti secondo le disposizioni che saranno fornite dai referenti di plesso o dai collaboratori del Dirigente Scolastico.

Per le specifiche attività esterne sarà un apposito regolamento del Consiglio di Istituto.

Permessi brevi di uscita degli alunni

La concessione di brevi permessi di uscita dalla classe agli alunni deve essere rimandata alla discrezionalità del Docente che valuterà l'effettiva e concreta esigenza da parte dell'alunno di allontanarsi a causa di un malore o di una esigenza fisiologica. In via generale non è consentito concedere permessi durante la 1^a e l'ora successiva all'intervallo. In ogni caso, di norma, **i permessi vanno regolati e concessi singolarmente e non a gruppi di alunni e alunne per recarsi esclusivamente nei bagni del proprio piano.** Nei casi in cui il ritardo dell'alunno nel rientro in classe dovesse apparire eccessivo, il Docente inviterà il collaboratore scolastico più vicino a fare una verifica in prossimità dei servizi igienici e, ove la ricerca risultasse senza esito, avvisare la Dirigenza o i collaboratori del DS. L'autorizzazione all'uscita non sottrae l'alunno alla responsabilità del docente salvo il fatto di affidarlo esplicitamente alla responsabilità del personale ausiliario addetto che, per ordine di servizio, ha competenza in proposito

Ove trattasi di alunni con particolari esigenze di recarsi nei servizi o fuori dall'aula per ragioni di carattere sanitario e preventivamente accertate, si potrà derogare dalle superiori limitazioni.

Di norma non è permesso sostare nei pressi del distributore di bevande e alimenti. In caso di accertata emergenza o necessità sarà concesso un permesso solo per il tempo strettamente necessario per la consumazione e non creare situazioni di confusione e disordine.

Allontanamento degli alunni dalla classe per motivi disciplinari

In nessun caso è autorizzato l'allontanamento dell'alunno dalla classe per motivi disciplinari, salvo che ciò non avvenga per breve tempo con affidamento al Collaboratore Scolastico o accompagnamento ai uno dei Collaboratori del Dirigente per le decisioni di merito.

Vigilanza durante l'intervallo

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, "anzi l'obbligo di vigilanza sugli alunni si accentua, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività" (Corte dei Conti Regione Umbria 25/08/1997, n. 373). Ciascun docente dovrà vigilare con la massima attenzione gli alunni, presidiando lo spazio assegnatogli per tutta la durata dell'intervallo stesso, poiché "l'obbligo di sorveglianza sugli alunni di una scuola pubblica si estende anche al tempo destinato alla ricreazione. La Giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione costituisce ipotesi di **colpa grave** poiché, in tale periodo viene richiesta una maggiore

attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi“.

I docenti dovranno essere presenti laddove previsto dal piano di sorveglianza o in prossimità dell'aula nella quali hanno prestato servizio nell'ora precedente l'intervallo. In attesa dell'emissione di tale piano conseguente all'entrata in vigore dell'orario definitivo si ricorda che la responsabilità della classe durante l'intervallo è del docente dell'ora che precede l'intervallo.

La vigilanza durante l'intervallo, come i comportamenti della comunità, è governata attraverso le disposizioni del Dirigente Scolastico e delle norme di sicurezza illustrate a tutti i Docenti nelle attività formative di inizio di anno. E' superfluo ricordare che chi non partecipa alla informazione operata dal RSPP, avrà cura ed onere di consultare la documentazione specifica o rivolgersi al RSPP per gli opportuni ragguagli. Riguardo all'intervallo, si ricorda che:

- La durata dell'intervallo non può essere superiore a quanto riportato in orario.
- I turni di vigilanza sono regolati da specifica circolare che viene notificata tramite R.E..

Tutti i Docenti in servizio durante l'intervallo sono comunque tenuti alla vigilanza a supporto dei colleghi in turno di vigilanza.

I Docenti di sostegno, sono responsabili degli alunni loro affidati e collaborano con i docenti in turno nella sorveglianza.

Uso delle attrezzature

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti loro affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.L.G.S. 626/94, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, in quanto preposti alla gestione degli studenti, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola nelle aule, come in laboratorio o in ambienti dotati di attrezzature specialistiche;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- i docenti che utilizzano i laboratori di Informatica sono tenuti a controllare che gli studenti loro affidati usino i devices informatici in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola e nel rispetto delle norme generali ed interne sulle limitazioni di tali strumentazioni.

D) Gestione degli Infortuni

INFORTUNI OCCORSI AGLI ALUNNI

Nel caso di infortuni, per quanto riguarda i comportamenti da adottare, ci si dovrà attenere alla seguente procedura:

a] il Docente avvertirà immediatamente dell'accaduto la Segreteria Ufficio-Didattica, i Collaboratori della Dirigenza e, ove ritenuto opportuno, il Dirigente Scolastico;

b] dopo aver predisposto la documentazione necessaria per l'accompagnamento al Pronto soccorso, la Segreteria informerà telefonicamente la famiglia dell'infortunato per invitarla a recarsi al Pronto Soccorso o a Scuola.

c] i Genitori dello Studente, o i parenti indicati dalla famiglia in caso di impossibilità della stessa a raggiungere il Pronto Soccorso o la Scuola, successivamente, si recheranno in Segreteria Ufficio-didattica per gli eventuali adempimenti dovuti;

Il più urgentemente possibile, il Docente dovrà inviare al Dirigente relazione dettagliata scritta concernente l'infortunio. I Docenti avranno cura di indicare anche con precisione il contesto in cui è accaduto l'infortunio, la dinamica e le cause dell'infortunio citando possibilmente i testimoni (alunni, docenti, personale ausiliario) e specificando l'ora e il luogo dell'accaduto; in particolare, il Docente dovrà indicare chi aveva l'onere della vigilanza sul posto.

Il Docente in servizio al momento dell'infortunio dovrà registrare l'assenza per infortunio dello studente sul registro di classe.

Si ricorda l'obbligo di segnalare qualsiasi infortunio occorso agli alunni evitando di effettuare valutazioni personali o minimizzando i vari resoconti forniti dagli alunni stessi o dai rispettivi genitori;

Ove ritenuto necessario, saranno chiamati i mezzi di soccorso o personale sanitario in modo da assicurare un tempestivo intervento di figure professionali adeguate all'infortunio occorso.

INFORTUNI OCCORSI AL DOCENTE

Qualora si verificano incidenti durante l'attività scolastica o nel percorso casa scuola, i docenti sono tenuti ad:

- 1) avvisare immediatamente l'ufficio personale;
- 2) far pervenire, nell'arco delle 24h:
 - a) il certificato medico con la prima diagnosi;
 - b) relazione dettagliata dell'accaduto comprensivo di luogo, ora e nominativi di eventuali testimoni per le conseguenti denunce all'INAIL ed all'INPS ove ne ricorrano i casi entro le 48 h dall'avvenuto infortunio;
 - c) è onere del lavoratore infortunato dare comunicazione e documentare le proprie condizioni sanitarie al datore di lavoro.

E) DSGA

- Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai fini della effettiva ed efficace attuazione della presente direttiva, vigila periodicamente o quanto necessario circa la presenza di collaboratori scolastici all'ingresso dei diversi piani di servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo livello di sorveglianza nell'area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all'assegnazione del personale ai reparti. Per eventuali casi di emergenza dovuta ad assenze del personale, il DSGA provvede ad utilizzare tutto il personale disponibile nelle sedi per garantire i massimi livelli di sicurezza, anche ricorrendo alla temporanea modifica del Piano di lavoro disposto e delle sedi assegnate. Nelle more di tali disposizioni, sarà cura dei docenti referenti e responsabili dei plessi a provvedere alla migliore utilizzazione del personale.
- Il DSGA organizza ed informa adeguatamente il personale ATA affinché le disposizioni di cui al presente documento, vengano osservate e messe in atto.
- Il DSGA propone al Dirigente Scolastico le attività di formazione obbligatorie e/o facoltative volte a rendere più efficace l'azione di vigilanza e migliorare le condizioni di sicurezza dell'ambiente scolastico;
- Il DSGA interviene in tutte le fasi di cui **al punto c)** al fine di rendere efficiente il servizio ed agevolare il processo di soccorso immediato e successivo.
- Il DSGA si adopera perché la polizza assicurativa sia sempre attiva per alunni e personale e senza alcuna interruzione per l'intero anno solare.
-

F) RSPP

- Il RSPP ad inizio di anno scolastico, sulla base delle attività programmate, delle articolazioni dell'istituto e delle sedi, predispone un Piano di sicurezza che sarà illustrato al personale della scuola nelle modalità che riterrà più opportune, dandone informazione al Dirigente Scolastico. Tali sessioni informative, saranno preventivamente concordate con il Dirigente Scolastico per le necessarie azioni di informazione tra il personale;
- Predispone e propone al Dirigente Scolastico la realizzazione e l'acquisto di avvisi, cartellonistica e quanto altro necessario a rendere evidenti le norme di sicurezza agli studenti, al personale ed agli utenti esterni;
- Formalizza con apposito e sintetico verbale o comunicazione qualsiasi azione formativa ed informativa promossa nel corso dell'anno scolastico. Conserva agli atti ogni documento utile a dimostrare le iniziative assunte per assicurare i più altri livelli di sicurezza e di prevenzione.

G) Collaboratori scolastici

Tutti collaboratori scolastici sono tenuti ad una attenta lettura delle presenti disposizioni e dovranno conoscere le fasi di attuazione, le funzioni ed i ruoli di ciascuno per contribuire sinergicamente all'efficiente l'attuazione del presente atto e rendere sicuri gli ambienti scolastici.

Il Collaboratore scolastico è tenuto a leggere il presente atto integralmente ed anche relativamente alle altre figure professionali. Infatti, non esime allo stesso di collaborare e contribuire attivamente all'attuazione delle presenti disposizioni sulla vigilanza.

Il compito di vigilanza spetta principalmente ai docenti, ma ricade anche sui collaboratori scolastici ai sensi dell'**art. 47, comma 1, lettera a), del CCNL 29/11/2007 (Tab. A)**.

Spettano ai Collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza di un docente non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al referente di plesso o ad uno dei Collaboratori del Dirigente Scolastico.

I collaboratori scolastici coadiuvano l'azione di vigilanza dei Docenti nelle fasi di ingresso ed uscita o in caso di necessità di soccorso o nei casi in cui il docente ne richieda la presenza per lo svolgimento di particolari attività didattiche e o in caso di gestione di fasi di emergenza.

In caso di incidente o necessità di soccorso ad alunni o ad altro personale o ad ospiti, il Collaboratore scolastico si prodiga tempestivamente nell'assicurare supporto ai docenti coinvolti o impegnati tralasciando senza indugio altre attività quali quelle di pulizia.

Ricorso ai collaboratori scolastici

Premesso che la sorveglianza dei collaboratori scolastici costituisce una collaborazione e non sostituisce l'obbligo di vigilanza dei docenti, nei casi di particolare necessità è possibile ricorrere ai Collaboratori Scolastici al fine di assicurare la vigilanza sul minore. Il ricorso alla collaborazione non prevede l'affidamento didattico a personale non abilitato.

Durante la momentanea assenza del docente, dovuta a cause di forza maggiore, il Collaboratore scolastico esercita una pura ma attenta azione di sorveglianza, limitandosi con la propria presenza a verificare che la scolaresca non determini situazioni di pericolo e ad intervenire, qualora necessario, per evitare danni a persone o a cose

I Collaboratori Scolastici assegnati all'ingresso ed al centralino hanno il compito di aprire il cancello all'orario stabilito, sorvegliare e coadiuvare i Docenti circa il regolare ed ordinato afflusso degli alunni in prossimità degli ingressi. I Collaboratori scolastici provvederanno a richiudere i cancelli e le porte di ingresso al termine dell'orario d'ingresso. Subito dopo l'ingresso alla prima ora e fino al termine delle lezioni devono restare tassativamente chiusi tutti i cancelli, compreso quello pedonale (ove presente) che sarà aperto solo dopo avere accertato l'identità della persona e l'autorizzazione di questi ad accedere ai locali.

Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio assegnate fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

In caso di assenza di un docente nel proprio piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione alla dirigenza o ai collaboratori del DS che provvederanno alla tempestiva sostituzione.

Subito dopo il suono della campana di ingresso, invita accompagnatori, genitori ed altre figure estranee a recarsi rapidamente fuori dalle pertinenze scolastiche per la chiusura dei cancelli.

Apertura delle porte di ingresso dei plessi

Fermo restando quanto sopra disposto, i Collaboratori scolastici apriranno il portone di ingresso ai plessi, dunque alle classi, solo al suono della prima campana. Ciò consentirà ai Docenti di recarsi nelle classi 5 minuti prima ed impedirà agli alunni di sostare senza alcuna vigilanza all'interno dei plessi riducendo i casi di potenziale pericolo e di vandalismo a danno della collettività.

Accesso ai locali scolastici

Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, se non previa autorizzazione del dirigente o di uno dei Collaboratori del Dirigente Scolastico o in caso di appuntamenti per recarsi negli uffici della segreteria amministrativa. I genitori non possono in nessun caso accedere alle classi, salvo deroghe e autorizzazioni scritte.

Per comunicazioni urgenti ai figli possono usufruire della collaborazione del personale della scuola. Non è consentito, da parte dei genitori, far pervenire ai propri figli, nemmeno per il tramite dei collaboratori scolastici il materiale didattico o di altra natura inavvertitamente lasciato a casa (**vedasi circ. n. 14**).

I collaboratori scolastici prendono in carico l'alunno che arriva in ritardo e lo accompagna nella rispettiva classe. Per la Scuola Secondaria di I grado, vedasi apposito paragrafo del presente documento nella sezione C).

Vigilanza nelle fasi di cambio di classe da parte del docente

Qualora all'orario prefissato dovesse mancare l'insegnante subentrante, il docente uscente lascia il gruppo di alunni ad altro insegnante o in mancanza ad un Collaboratore Scolastico addetto al piano o in prossimità della classe, il quale deve sospendere ogni altra attività per coadiuvare il docente nella vigilanza degli alunni, avvisando tempestivamente la segreteria e/o i collaboratori del DS che la classe è senza copertura;

In caso di concambio (due docenti che si spostano contemporaneamente) il docente che si sposta da una classe all'altra deve effettuare lo spostamento senza indugiare e, dove possibile, affidare la classe al docente di sostegno o altro personale ove presente. In caso di situazioni particolari (es. presenza di alunno/i con problemi) deve richiedere esplicitamente l'intervento del di un collaboratore scolastico disponibile nelle vicinanze

PUBBLICAZIONE

La presente Direttiva sarà pubblicata all'Albo online e nelle sezioni pertinente del sito web scolastico e di amministrazione trasparente.

Sono certo che tutti i Docenti ed il personale convergono sulla necessità di rendere l'Istituto un luogo sereno, sicuro e che tuteli l'intera comunità scolastica avendo come principio la necessità di prevenire gli incidenti. A tal fine, non dubito sulla collaborazione e la comprovata professionalità di tutto il personale, tutti convinti che le regole comuni o dovute all'applicazione di dispositivi normativi o di emergenze, garantiscono i nostri studenti, riducono i rischi di incorrere nei reati di cui ai citati artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice civile ed i rischi di infortuni agli studenti ed al personale.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Parenti